

Telefisco Speciale Estate 2022 - Dichiarazioni dei redditi - Rimanenze finali

15 giugno 2022 | n. 61 | di **Le Guide del Sole**

D: Sono un contribuente in contabilità semplificata in regime Iva di cassa ex articolo 18, Dpr 600/73, comma 5. La fattura di acquisto merci datata 31/12/21 è stata notificata allo Sdi nel 2022, quindi non ha formato costo nel 2021 mentre realmente la merce è stata venduta prevalentemente nel 2021. Quindi ha formato ricavo. Cosa devo indicare nel quadro rg38? per il calcolo delle rimanenze devo considerare questa fattura non registrata nel 2021?

R: Le imprese in contabilità semplificata devono indicare nel rigo RG38 le rimanenze finali del periodo d'imposta, determinate a seconda dei casi a norma degli artt. 92, 92-bis, 93, 94 Tuir. Trattasi, in ogni caso, delle effettive esistenze alla fine dell'esercizio. Ne consegue che, nel caso oggetto del quesito, poiché la merce è stata venduta nel 2021 essa non risulterà presente tra le rimanenze alla data del 31/12/2021. Qualora, invece, residui parte della merce non ancora venduta a fine esercizio, essa dovrà essere valorizzata nel rigo RG38 nonostante non abbia concorso a formare costi deducibili nel periodo d'imposta in conseguenza del fatto che le relative fatture sono state consegnate allo Sdi nel 2022.

Chiara Vanni

Telefisco Speciale Estate 2022 - Iva e fatturazione - nuovi adempimenti e-fattura dal 01.07.2022

15 giugno 2022 | n. 107 | di **Le Guide del Sole**

D: Dall'01.07.2022 con l'abolizione dell'esterometro in caso di acquisto da soggetto non residente (articolo 17 comma 2 Dpr 633/72) si dovrà inviare un documento elettronico tipo TD19 e in caso di autofatture si dovrà mantenere anche l'emissione del documento cartaceo? Inoltre si chiede conferma che il termine di emissione e trasmissione del documento elettronico TD19 sia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento ovvero dalla data di effettuazione dell'operazione.

R: Con la modifica operata dall'articolo 1, comma 1103 della legge 178/2020 all'articolo 1, comma 3-bis del Dlgs 127/2015 vengono modificate le modalità di trasmissione all'agenzia delle Entrate dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cosiddetto "nuovo Esterometro") e viene previsto che - con decorrenza prorogata all'1.07.2022 - la comunicazione debba avvenire tramite il Sistema di interscambio. I dati delle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti sono comunicati trasmettendo file xml contraddistinti dai codici TD17, TD18, TD19. L'emissione dell'autofattura in formato cartaceo è pertanto da ritenersi non più obbligatoria. Confermo inoltre che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Chiara Vanni

Telefisco Speciale Estate 2022 - Dichiarazioni dei redditi - Rimanenze finali

15 giugno 2022 | n. 61 | di **Le Guide del Sole**

D: Sono un contribuente in contabilità semplificata in regime Iva di cassa ex articolo 18, Dpr 600/73, comma 5. La fattura di acquisto merci datata 31/12/21 è stata notificata allo Sdi nel 2022, quindi non ha formato costo nel 2021 mentre realmente la merce è stata venduta prevalentemente nel 2021. Quindi ha formato ricavo. Cosa devo indicare nel quadro rg38? per il calcolo delle rimanenze devo considerare questa fattura non registrata nel 2021?

R: Le imprese in contabilità semplificata devono indicare nel rigo RG38 le rimanenze finali del periodo d'imposta, determinate a seconda dei casi a norma degli artt. 92, 92-bis, 93, 94 Tuir. Trattasi, in ogni caso, delle effettive esistenze alla fine dell'esercizio. Ne consegue che, nel caso oggetto del quesito, poiché la merce è stata venduta nel 2021 essa non risulterà presente tra le rimanenze alla data del 31/12/2021. Qualora, invece, residui parte della merce non ancora venduta a fine esercizio, essa dovrà essere valorizzata nel rigo RG38 nonostante non abbia concorso a formare costi deducibili nel periodo d'imposta in conseguenza del fatto che le relative fatture sono state consegnate allo Sdi nel 2022.

Chiara Vanni

Telefisco Speciale Estate 2022 - Bonus casa e 110% - Attualizzazione oneri finanziari con o senza Iva

19 giugno 2022 | n. 51 | di **Le Guide del Sole**

D: Vorremmo sapere se nel caso di lavori relativi al bonus casa, diversi dal 110%, la fattura dei fornitori al committente dei lavori, relativa all'attualizzazione degli oneri finanziari sostenuti per lo sconto in fattura applicati al cliente, è soggetta a Iva, oppure è da ritenersi esente (articolo 10).

R: Si ritiene, anche sulla scorta di quanto affermato dall'agenzia delle Entrate con la risposta 369/2021, che qualora la componente relativa all'attualizzazione degli oneri finanziari sostenuti per lo sconto in fattura sia stata valorizzata tra le parti e quindi pattuita tra di esse dietro corrispettivo, essa dovrà considerarsi operazione esente ai fini Iva a norma dell'articolo 10, comma 1, n. 1 del Dpr 633/1972.

Chiara Vanni

Telefisco Speciale Estate 2022 - Iva e fatturazione - nuovi adempimenti e-fattura dal 01.07.2022

15 giugno 2022 | n. 107 | di **Le Guide del Sole**

D: Dall'01.07.2022 con l'abolizione dell'esterometro in caso di acquisto da soggetto non residente (articolo 17 comma 2 Dpr 633/72) si dovrà inviare un documento elettronico tipo TD19 e in caso di autofatture si dovrà mantenere anche l'emissione del documento cartaceo? Inoltre si chiede conferma che il termine di emissione e trasmissione del documento elettronico TD19 sia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento ovvero dalla data di effettuazione dell'operazione.

R: Con la modifica operata dall'articolo 1, comma 1103 della legge 178/2020 all'articolo 1, comma 3-bis del Dlgs 127/2015 vengono modificate le modalità di trasmissione all'agenzia delle Entrate dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cosiddetto "nuovo Esterometro") e viene previsto che - con decorrenza prorogata all'1.07.2022 - la comunicazione debba avvenire tramite il Sistema di interscambio. I dati delle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti sono comunicati trasmettendo file xml contraddistinti dai codici TD17, TD18, TD19. L'emissione dell'autofattura in formato cartaceo è pertanto da ritenersi non più obbligatoria. Confermo inoltre che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Chiara Vanni